

Regione Autonoma della Sardegna

AVVOCATURA

Avv. Alessandra Camba - Avv. Sandra Trincas  
070/6062424 - 070/6062402 - fax 0070/6062364  
[acamba@pec.regione.sardegna.it](mailto:acamba@pec.regione.sardegna.it) - [strincas@pec.regione.sardegna.it](mailto:strincas@pec.regione.sardegna.it)

COPIA

76788

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

RICORSO IN APPELLO

della REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - (C.F.

80002870923), in persona del suo Presidente e legale

rappresentante pro tempore Prof. Francesco Pigliaru,

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del

presente atto, anche disgiuntamente, dall'Avv.

Alessandra Camba (Codice fiscale: CMB LSN 57D49 B354X)

e dall'Avv. Sandra Trincas (Codice fiscale: TRN SDR

51L55 B354V) dell'Ufficio Legale dell'Ente,

elettivamente domiciliata in Roma, presso l'Ufficio di

Rappresentanza della Regione medesima, via Lucullo n.

24.

\* \* \*

Si dichiara di voler ricevere gli avvisi al numero di

fax 070/6062364 e/o ai seguenti indirizzi di posta

elettronica [acamba@pec.regione.sardegna.it](mailto:acamba@pec.regione.sardegna.it) e

[strincas@pec.regione.sardegna.it](mailto:strincas@pec.regione.sardegna.it)

\* \* \*

**APPELLANTE**

c o n t r o

ADICONSUM SARDEGNA, in persona del legale

rappresentante pro-tempore;

COMITATO SPONTANEO S'ARRIEDDU PER NARBOLIA, in persona

del legale rappresentante pro-tempore;

PROCURA

Nella mia sottoindicata qualità, delego a rappresentare e difendere la Regione Autonoma della Sardegna, anche disgiuntamente, ed a sottoscrivere il presente atto, con ogni facoltà, compresa quella di farsi sostituire, gli Avvocati Alessandra Camba e Sandra Trincas dell'Area Legale dell'Ente, eleggendo domicilio presso l'Ufficio di Rappresentanza della medesima Regione in Roma, via Lucullo n. 24. Cagliari, li

Il Presidente  
della Regione Sardegna  
Francesco Pigliaru

*FP*

E' autentica la firma  
Avv. Alessandra CAMBA

*Alambca*

ENDRO PULIDO; MASALA ITALO, PINTUS GIOVANNI, PORCEDDA  
IGNAZIO, MELONI PIETRO SEBASTIANO, SCHIRRU ANTONIO, ZOU  
DAVIDE, CUBADDA SALVATORE, PORCEDDA PIETRO,  
tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo  
grado dagli Avv.ti Piero Franceschi, Maria Giovanna  
Pisanu e, successivamente alla loro rinuncia,  
dall'Avv. Riccardo Caboni;

**APPELLATI**

e nei confronti di

COMUNE DI NARBOLIA, in persona del suo legale  
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa  
nel giudizio di primo grado dall'Avv. Stefano  
Gabbrielli;

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE  
DELLA SARDEGNA, in persona del legale  
rappresentante, nella sua sede legale in CAGLIARI  
(cap. 09122) - Via Contivecchi n. 7;

ENERVITABIO SANTA REPARATA SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L., in  
persona del legale rappresentante rappresentata e  
difesa nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Gian  
Comida Ragnedda e Maurizio Zoppolato e nel giudizio  
d'appello dagli Att.ti Filippo De Jorio e Lucio  
Filippo Longo;

ENERVITABIO SOCIETÀ AGRICOLA a r.l., in persona del  
legale rappresentante, nella sua sede legale in

RAVENNA (cap. 48121)- Via Mariani n. 11;

ASSOCIAZIONE ITALIA NOSTRA ONLUS, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Riccardo Caboni;

ENERPOINT S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Matilde Mura;

Aresu Damiano, Cocco Alberto, Tola Gabriele, Carlo Puggioni, Trogu Andrea, Ortu Alessandro, Piredda Salvatore, Orro Giuseppe, Deidda Gianluigi, Putzolu Giordano, Podda Antonio Angelo, Tola Salvatore, Puggioni Andrea, Tiola Paolo, Puggioni Salvatore, Fenu Giovanni, Camedda Luigi, Pischedda Ignazio, Putzolu Marco Simone, Deidda Stefano, Uselli Paolo Giuseppe, Fiori Mauro, Bellu Martino, Scanu Daniele, tutti rappresentati e difesi nel giudizio di primo grado dall'Avv. Maurizio Zoppolato;

**CONTROINTERESSATI**

per l'annullamento, previa sospensiva, della sentenza del TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, n. 599/2014, che ha accolto il ricorso R.G. n. 245/2012 e i motivi aggiunti.

**FATTO**

Ai fini di un migliore inquadramento della fattispecie in argomento, si riepilogano i fatti relativi alla

procedura per cui è causa.

Occorre preventivamente sottolineare che l'utilizzo delle energie rinnovabili rappresenta uno dei punti salienti delle misure idonee alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e al rispetto del protocollo di Kyoto e degli altri impegni assunti dallo Stato Italiano a livello comunitario ed internazionale, non dimenticando, in tale quadro, le ricadute in termini di qualità della vita e di sviluppo occupazionale.

Con il D. Lgs. n. 387 del 29 dicembre 2003 lo Stato Italiano ha recepito la Direttiva europea 2001/77/CE sulla promozione delle fonti rinnovabili, al dichiarato scopo di favorire le iniziative volte alla realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, semplificando il relativo procedimento autorizzativo e concentrando l'apporto valutativo di tutte le Amministrazioni interessate nella Conferenza di servizi ai fini del rilascio di una autorizzazione unica (di seguito anche "A.U.") ex art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003.

Per quanto concerne la competenza al rilascio del titolo autorizzatorio, il suddetto Decreto dispone che esso venga rilasciato dalla Regione o

agli enti territoriali da essa delegati.

Con la L.R. 12 giugno 2006 n. 9, agli artt. 20 e 21 sono state ripartite le competenze in materia di energia tra Regione e enti locali.

A seguito dell'attivazione degli sportelli unici per le attività produttive (art. 1, comma 15, L.R. n. 3 del 5.3.2008), le Province ed i Comuni hanno affidato la gestione dei procedimenti in materia di energia loro spettanti agli Sportelli Unici per le attività Produttive (SUAP).

Con la L.R. 7 agosto 2009, n. 3, art. 6, comma 3, la competenza per il rilascio dell'A.U. (di cui all'art. 21, comma 3, lett. b, della già citata L.R. n. 9/2006) è stata assegnata alla Regione, sino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale.

Peraltro, la medesima L.R. n. 3/2009, al comma 25 dell'art. 5, in palese contrasto con la disposizione del comma 3, dell'art. 6, attribuiva invece la competenza in materia alle Province.

Il conflitto tra le due norme coeve è venuto a cessare allorché il legislatore, con la L.R. 28.12.2009, n. 5, art. 1, comma 17, ha disposto l'abrogazione del suddetto comma 25 dell'art. 5 della l.r. 3/2009.

Peraltro, l'assenza di chiare indicazioni operative aveva nel frattempo causato una generale incertezza, determinando il rilascio di numerose autorizzazioni da parte dei SUAP, valide sotto il profilo tecnico e sostanziale ma potenzialmente viziate da incompetenza, nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della (contraddittoria) L.R. n. 3/2009.

Assodata con la L.R. n. 5/2009 la competenza regionale, con la deliberazione n. 10/3 del 12.03.2010 la Giunta regionale ha adottato le Linee guida in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Con tale provvedimento venivano dettate alcune disposizioni relative alle caratteristiche delle serre fotovoltaiche, introducendo anche il concetto di serra fotovoltaica effettiva e recependo il consolidato principio secondo cui l'attività di produzione e cessione di energia prodotta da fonti rinnovabili dalle imprese agricole è considerata attività multifunzionale e, pertanto, rientrante nel reddito agrario ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001.

L'intento perseguito con la citata deliberazione

era quello di incentivare le imprese agricole all'uso delle fonti rinnovabili, indirizzandole a scelte coerenti con le caratteristiche delle singole aziende (orografia, localizzazione geografica, indirizzo produttivo, esposizione di fattori climatici, contesto produttivo territoriale, fabbisogno energetico per l'esercizio dell'azienda), in un'ottica di multifunzionalità e di integrazione del reddito aziendale.

In data 1 luglio 2010, onde fornire ulteriori chiarimenti e dirimere alcuni dubbi interpretativi sorti sulla deliberazione n. 10/3, la Giunta regionale, con deliberazione n. 25/40 (pubblicata sul BURAS del 12 agosto 2010), ha riapprovato le Linee guida, introducendo il requisito della "capacità agricola adeguata per le serre fotovoltaiche" ed attribuendo la competenza al Servizio Strutture dell'Assessorato regionale Agricoltura al rilascio dell'autorizzazione unica per le serre di nuova costruzione con una capacità superiore a 20 Kw.

Con il decreto n. 1820/DecA/73 del 20.7.2010 l'Assessore regionale dell'Agricoltura aveva previsto, tra l'altro, la possibilità di convalidare le autorizzazioni viziate da

incompetenza rilasciate da Comuni o SUAP per l'installazione di serre fotovoltaiche, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2009 e la delibera di Giunta n. 10/3 del 12.3.2010.

A tale proposito si segnala che, ai sensi del citato decreto n. 1820, sono state presentate al Servizio Strutture dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura trentotto richieste di convalida, di cui ventuno concluse positivamente (per una potenza complessiva di 75 Mw) ed altre diciassette respinte per motivazioni varie (istanze o provvedimenti non conformi alla normativa, carenza documentale, ecc.). Tali procedure si sono concluse entro pochi mesi dall'adozione del citato decreto.

Peraltro, gli uffici dell'Assessorato regionale rilevavano, sulla base delle informazioni ufficiali pervenute dai Comuni, l'esistenza di ulteriori diversi provvedimenti autorizzativi riguardanti serre fotovoltaiche rilasciati da SUAP/comuni, per i quali non era pervenuta la richiesta di convalida sopra indicata.

Si tenga presente, al proposito, che era onere dei Comuni informare i soggetti privati, che (come l'odierna controinteressata) già avevano ottenuto

un titolo autorizzatorio per loro assolutamente legittimo, circa la possibilità di richiedere la convalida alla Regione.

Con il Decreto assessoriale n. 1163/DecA/75 del 27.7.2012, è stata pertanto disposta la reiterazione della possibilità della convalida di cui al Decreto n. 1820/DecA/73.

\* \* \*

La società Enervitabio, con atto unico ufficiale n. 1 dell'11.11.2009 (sulla base della Conferenza di Servizi n. 2 del 6/5/2009), è stata autorizzata dal SUAP del Comune di Narbolia alla realizzazione di impianti serricoli con copertura fotovoltaica.

Con determinazione n. 6 del 13.07.2010 sono state approvate le opere di connessione alla rete elettrica necessarie per l'operatività dell'impianto.

Con atto unico ufficiale n. 3 del 18.11.2010, il responsabile del settore Area Tecnica del Comune di Narbolia ha autorizzato la Società alla realizzazione di ulteriori interventi ai fini dell'operatività dell'impianto.

Con determinazione n. 4 del 12.01.12, a seguito della prescritta Conferenza di servizi, il responsabile del settore Area Tecnica ha approvato,

tra l'atro, una variante non sostanziale al progetto della Enervitabio approvato con l'atto unico ufficiale n. 1 dell'11.11.2009.

Infine, con determinazione del Direttore *ad interim* del Servizio Strutture dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura n. 21493 del 9.11.2012 (impugnato al Tar Sardegna con ricorso per motivi aggiunti, giusta Decreto assessoriale n 1163/DecA/75 del 27.7.12), è stato convalidato il provvedimento n. 1 rilasciato dal SUAP alla Enervitabio, e successive integrazioni.

Il T.A.R. Sardegna, Sez. II, con la sentenza 11 luglio 2014, n. 599, ha accolto le richieste dei ricorrenti, e conseguentemente ha annullato i provvedimenti autorizzativi delle serre fotovoltaiche realizzate nel territorio comunale di Narbolia dall'impresa agricola Enervitabio.

L'annullamento è fondato sul vizio di incompetenza del Comune di Narbolia nell'adozione del provvedimento autorizzativo e in relazione alla mancata esplicitazione della motivazione nei provvedimenti di convalida emessi dalla Regione.

\* \* \*

La sentenza del Tar Sardegna è erronea ed ingiusta e, quindi, va annullata, previa sospensione, per i seguenti motivi di

DIRITTO

ERRONEITA' IN FATTO ED IN DIRITTO. ERRONEA  
INTERPRETAZIONE DEI PRINCIPI NORMATIVI E GIURIDICI  
RELATIVI AL DIRITTO DI DIFESA.

Il Giudice di prime cure ha rigettato l'eccezione formulata dalla Regione Sardegna relativa alla inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti derivante dalla mancata notifica del ricorso introduttivo del giudizio e dal fatto che il contenuto dello stesso non era stato riportato nel ricorso per motivi aggiunti notificato. Il Giudice ritiene applicabile nella fattispecie esaminata il principio dell'equivalenza delle forme e della conversione/conservazione degli atti processuali (attinente peraltro nella sua motivazione alla facoltà per l'organo giudicante di procedere alla riunione d'ufficio) "il tutto senza pregiudizio delle parti", in quanto "dall'esame del ricorso per motivi aggiunti si evincono con chiarezza, seppure descritti molto sinteticamente, gli aspetti salienti del ricorso introduttivo, in termini sia di petitum che di causa petendi".

Il Giudice erra sul punto, non potendosi dedurre dai motivi aggiunti gli specifici motivi del ricorso principale, con lesione del diritto di difesa della

Regione resistente.

E' pacifico che in materia valga il principio del contraddittorio, ben più importante di quello invocato dal Giudice di prime cure, che impone che il resistente, evocato in giudizio con atto successivo al primo, non sia pregiudicato nella sua difesa e debba quindi essere reso edotto del contenuto delle censure già prospettate dal ricorrente, con apposita notifica.

Nel caso specifico, alla Regione resistente è stato così impedito di interloquire formalmente in ordine alla tematica originaria sollevata in ricorso; tematica sulla quale si basa anche il ricorso per motivi aggiunti.

Peraltro, su un caso analogo a quello che oggi ci occupa si era espresso in maniera completamente opposta lo stesso Tar Sardegna, con la sentenza n. 1187 del 21.12.2012, sancendo l'inammissibilità del gravame.

In particolare, nella sentenza si statuisce che <<la circostanza che il ricorso introduttivo sia "presente" nel medesimo fascicolo processuale (e sia fornito, su richiesta dall'interessato, dalla Segreteria del Tar) non è elemento sufficiente, richiedendo l'art. 27 cpa il contraddittorio, costituito formalmente, su tutti gli "elementi essenziali" del ricorso (tra cui le

diverse "censure" introdotte con ricorso e con motivi aggiunti)>>.

ERRONEITA' IN FATTO ED IN DIRITTO. VIOLAZIONE, FALSA APPLICAZIONE ED ERRONEA INTERPRETAZIONE DEI PRINCIPI NORMATIVI E GIURIDICI SULLA MOTIVAZIONE DEI PROVVEDIMENTI; ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA DELLA MOTIVAZIONE.

In primo luogo la sentenza definisce il ruolo della Regione Sardegna nella materia in questione, cui compete, sino all'approvazione del Piano energetico ambientale regionale, il rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti non rinnovabili (in base a quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3). Sotto tale aspetto è innegabile che la competenza in materia spetti alla Regione e non al Comune. Ed è proprio per tale ragione che la Regione ha stabilito di dover convalidare l'atto comunale inficiato da incompetenza.

Orbene, è del tutto irragionevole che il TAR Sardegna abbia da un lato annullato un atto per lo stesso vizio che risultava già sanato dagli atti di convalida regionali; dall'altro accolto solo il (sesto) motivo aggiunto, relativo al difetto di

motivazione, reputando invece di condividere le difese regionali in tutte gli altri aspetti, che invero riguardavano anche la motivazione (cfr. i punti da 1 a 8 elencati nelle pagg. da 57 a 59).

Passando al merito della sentenza in discussione, nella stessa l'organo giudicante, affermando l'importanza dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ha ritenuto di dover cassare anche i provvedimenti regionali di convalida per non aver esplicitato le ragioni di pubblico interesse sottesi alla loro emanazione.

La motivazione, secondo il Giudice di primo grado, costituisce un requisito minimo di comprensibilità e perciò la motivazione insufficiente equivale, sul piano degli effetti, alla motivazione inesistente.

La decisione del TAR è del tutto irragionevole nelle conclusioni e sproporzionata nei suoi effetti.

Al riguardo si evidenzia che un provvedimento è privo di motivazione se non è comprensibile la ragione dell'adozione del provvedimento; nel caso che oggi ci occupa, invece, la motivazione esiste e le ragioni di interesse pubblico emergono con

chiarezza dalla sequenza procedimentale degli atti di convalida e dalle premesse degli stessi atti, che richiamano sia le leggi che le delibere sulla base delle quali si fonda la convalida stessa, rendendo ben intellegibile l'iter logico seguito dall'Amministrazione.

Non è invece comprensibile quale avrebbe dovuto essere per l'organo giudicante il contenuto della motivazione che risulta pretermesso.

Anche considerando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'atto di convalida del provvedimento amministrativo deve contenere una motivazione espressa *"in merito alla sua natura e in punto di interesse pubblico alla convalida"* (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 1775/2013), occorre che lo stesso non vada applicato acriticamente e svincolato dall'effettività dei risultati, affinché tale assunto non sfoci in un mero formalismo. E ciò anche in ossequio ad altro principio, cardine nel nostro ordinamento, che è quello del raggiungimento dello scopo perseguito.

Già la sentenza n. 1775/2913 succitata (e riportata anche a fondamento della decisione odiernamente impugnata), esclude che la

motivazione dell'atto di convalida debba ripercorrere tutti gli aspetti relativi al provvedimento convalidato, essendo sufficiente che dall'atto convalidante emergano chiaramente "le ragioni di interesse pubblico giustificatrici del potere di sostituzione e della presupposta indicazione, espressa, della illegittimità per incompetenza in cui sarebbe incorso l'organo che ha adottato l'atto recepito in via sanante", tutti aspetti che si ritrovano nell'atto di convalida regionale annullato.

In ogni caso, la giurisprudenza di codesto Ecc.mo Consiglio ha anche affermato (Sez. IV, sent. n. 5257/2012) che l'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto. L'obbligo per l'Autorità emanante di motivare il provvedimento amministrativo che

adotta non può infatti ritenersi violato qualora, anche a prescindere dal tenore letterale dell'atto finale, i documenti dell'istruttoria offrano comunque elementi sufficienti e univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale posti a sostegno della determinazione assunta (cfr. anche Sez. V, 31 marzo 2012, n. 1907).

Il difetto di motivazione, pur restando sempre e comunque un vizio di legittimità sul piano formale, per sua natura costituisce lo strumento tipico per l'analisi funzionale del provvedimento; pertanto, nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento.

Orbene, in applicazione di tali regole ermeneutiche si ritiene che gli atti di convalida annullati dal Giudice di prime cure rechino in

maniera chiara le motivazioni della loro emanazione e richiamino l'iter motivazionale già palesato dalla complessa sequenza procedimentale.

Ci si riferisce in particolare alle norme di legge e alle disposizioni regionali citate nelle premesse dei predetti atti, che danno conto dell'importanza primaria che la normativa comunitaria e nazionale attribuisce agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e considerando che lo stesso D.Lgs. 387/2003 dispone che tali opere siano di **pubblica utilità e indifferibili e urgenti.**

Inoltre, è opportuno sottolineare che il provvedimento di convalida in oggetto ha avuto l'ulteriore scopo, chiaramente desumibile, di porre rimedio all'assenza di chiare indicazioni operative con il fine, corrispondente ad un evidente interesse pubblico, di sanare situazioni di confusione e incertezza normativa e, quindi, di tutelare posizioni giuridiche soggettive.

Si evidenzia, infatti, che la L.R. n. 3/2009, che attribuisce la competenza alla Regione in materia di autorizzazioni impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non contiene alcuna disciplina sul relativo

procedimento.

Pertanto, come più sopra riportato, nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore della L.R. 3/2009, fino alla deliberazione della Giunta regionale n. 10/3 del 12.3.2010, l'assenza di chiare indicazioni operative ha causato generale incertezza e ha determinato il rilascio di numerose autorizzazioni da parte dei SUAP, valide sotto il profilo tecnico e sostanziale ma viziate da incompetenza.

Ciò significa che nei mesi successivi all'entrata in vigore della L.R. n. 3/2009 nessun ufficio poteva rilasciare autorizzazioni per impianti di produzione di energia, nemmeno per quelle domande, come nel caso di Enervitabio, per le quali l'iter autorizzativo si era praticamente concluso in quanto tutti i necessari pareri erano stati correttamente acquisiti in due Conferenze di servizi, l'ultima delle quali ben prima della entrata in vigore della L.R. n. 6/2009.

Il SUAP di Narbolia ha ritenuto quindi di dover completare la procedura autorizzativa, pur non avendone più la competenza, con un atto che a quel punto era esclusivamente formale e non sostanziale.

La possibilità di sanare i vari provvedimenti emessi dai SUAP nel periodo di vuoto normativo, oggetto dei due decreti assessoriali del 2010 e del 2012, nasce proprio dall'esigenza di non ledere i diritti legittimamente acquisiti da parte di soggetti che, dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni e pareri (pertanto, col pieno conseguimento, in positivo, degli interessi pubblici sottesi agli atti autorizzatori in discussione), dovevano prendere atto del venimento di tutti i relativi effetti, senza una ragione sostanziale che giustificasse tale caducazione; e ciò indubbiamente costituisce una ragione di interesse pubblico facilmente desumibile dagli atti emanati dalla Regione.

Sotto altro profilo, il richiamo, nei provvedimenti impugnati, agli atti del procedimento da essi presupposti, ben può giustificare l'applicazione, nella fattispecie, dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui una motivazione incompleta può essere comunque integrata e ricostruita attraverso gli atti del procedimento (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 1808/2013; Cons. Stato, Sez. VI, n. 4993/2009; TAR Puglia Lecce, Sez. I, n. 1461/2013; TAR Piemonte

Torino, Sez. I, n. 24/2013).

Sotto tale ultimo profilo, infatti, il divieto di integrazione giudiziale della motivazione non ha carattere assoluto, in quanto non sempre i chiarimenti resi nel corso del giudizio valgono quale inammissibile integrazione postuma della motivazione (Cons. Stato, Sez. IV, n. 5257/2012).

Con conseguente erroneità, anche sotto tale profilo, della decisione appellata, nella parte in cui ha statuito in ordine alla sussistenza di un'inammissibile motivazione postuma giudiziale da parte della Regione.

Infine, sempre al fine di dar conto dell'interesse pubblico perseguito, non si può fare a meno di ricordare che lo stesso TAR Sardegna in più occasioni ha imposto alla Regione il pagamento dei danni dovuti al ritardo con il quale sono state rilasciate le autorizzazioni uniche per le serre, ritardo dovuto alla nuova normativa regionale.

#### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

L'istanza di sospensione della sentenza impugnata trova il suo fondamento nell'evidente fumus che emerge dai motivi di ricorso e nel grave danno che deriverebbe alla Regione Sardegna dalla sua

esecuzione.

Si evidenzia al proposito che fra i primi obiettivi dell'esecutivo regionale spicca il perseguimento di ogni azione possibile volta ad arginare la gravissima crisi occupazionale che attanaglia la Sardegna ed, in particolare, la zona il cui territorio è interessato dall'intervento oggetto di convalida. Con la specifica aggravante che nella fattispecie considerata l'annullamento è intervenuto a notevole distanza di tempo dal perfezionamento di tutte le procedure autorizzatorie, travolgendo in tal modo legittime aspettative e interessi generali ormai ben consolidati.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Consiglio voglia accogliere il presente ricorso, previo accoglimento dell'istanza cautelare e, per l'effetto, voglia disporre la sospensione della sentenza del TAR Sardegna n. 599/2014, ed il suo annullamento e/o riforma, dichiarando inammissibile e/o rigettando il ricorso per motivi aggiunti di primo grado.

Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.

\* \* \*

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2,

del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si dichiara che  
il presente appello è sottoposto al pagamento di un  
contributo unificato pari ad € 975,00.

Cagliari - Roma, lì 30 settembre 2014

Avv. Alessandra Camba

Avv. Sandra Trincas

*Alessandra Camba*

*Sandra Trincas*

